



VIENNA INSURANCE GROUP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS; MACCHINE
OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE

Danubio Drive

Condizioni Contrattuali per l'assicurazione degli Autobus, Macchine Operatrici e Macchine Agricole

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo – che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

GLOSSARIO	4
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI	9
Art. 1 – Durata del Contratto	9
Art. 2 – Condizioni applicabili	9
Art. 3 – Pagamento del Premio e Decorrenza della garanzia	10
Art. 4 – Estensione territoriale.....	10
Art. 5 – Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente	10
Art. 6 – Attestazione sullo stato del Rischio	11
Art. 7 – Rilascio di duplicati	12
Art. 8 – Trasferimento della proprietà del Veicolo.....	12
Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo.....	13
Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo	14
Art. 11 – Sospensione in corso di Contratto	15
Art. 12 – Riattivazione del Contratto.....	16
Art. 13 – Imposte e Tasse.....	16
Art. 14 – Competenza territoriale	16
Art. 15 – Altre assicurazioni	17
Art. 16 – Forma delle comunicazioni	17
Art. 17 – Prescrizione.....	17
Art. 18 – Rinvio alle Norme di Legge.....	17
SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)	18
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione	18
Art. 2 – Rischi esclusi e Rivalsa	19
Art. 3 – Denuncia di Sinistro.....	20
Art. 4 – Gestione delle vertenze.....	21
SEZIONE F – CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	22
F.1) Franchigia fissa ed assoluta	22
F.2) Tariffa Fissa.....	22
F.3) Periodi di osservazione della sinistrosità	22
F.4) Classe di Merito di conversione universale	22
F.5) Facoltà del Contraente di Rimborsare i Sinistri Liquidati	26
F.6) Sostituzione del Contratto.....	27
F.7) Sostituzione del Veicolo.....	27
SEZIONE CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE	29
D.1) Rinuncia alla Rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope	29
D.7) Non tacita proroga.....	29
W.1) Macchine su cingoli	29
SEZIONE V- VINCOLI	30
Cond.V1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing	30





VIENNA INSURANCE GROUP

Cond.V2) – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing) 30

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 31



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

Agenzia	L'Intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del RUI e incaricato dalla Compagnia.
Ania	Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Area Riservata/Clienti	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali, tra i quali l'attestato di rischio.
Aree Aeroportuali	Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato	La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il Contratto.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione.
Attestato di Rischio/Attestazione sullo Stato del Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Autoveicolo	Veicolo a motore dotato di almeno quattro ruote e diverso dal motoveicolo.
Banca dati degli Attestati di Rischio	La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS, che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Carta Verde	Certificato internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione del Veicolo negli stati esteri in esso indicati. Il Certificato di Assicurazione è il documento che nell'Assicurazione obbligatoria RC-Auto viene rilasciato dalla Compagnia attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. Dal Certificato deve risultare, tra l'altro, il Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. E' obbligatorio tenerlo a bordo del Veicolo a disposizione per eventuali controlli.
Certificato di Assicurazione	
Circolazione	Il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso. Meccanismo con regole di assegnazione ed evoluzione per rappresentare la storicità del Rischio del Veicolo assicurato che consente alle classi di merito delle varie compagnie di assicurazione di essere fra loro comparabili, in modo da facilitare i passaggi da un assicuratore all'altro.
Classe di Conversione Universale (CU)	
Classe di Merito	Categoria alla quale il Contratto è assegnato, sulla base di una



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

scala di valutazione elaborata dalla Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

Coassicurazione

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni private approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Committente

Nel Contratto di appalto il soggetto che incarica l'appaltatore di eseguire l'opera.

Compagnia

L'impresa assicuratrice, ovvero DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via Bernardo Quaranta, 45, la sede secondaria italiana della DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group con sede in Vienna, Schottenring 15 (Austria).

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

Consulente Tecnico

Professionista esperto che in caso di sinistro fornisce la sua attività peritale, su incarico di una Parte in causa o su incarico del Giudice (CTU).

Contraente

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il Contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra cui quello di pagare il Premio.

Contratto

Il Contratto di assicurazione

Denuncia

Avviso del verificarsi di un Sinistro alla Compagnia o all'Agenzia.

**Donau Versicherung AG
Vienna Insurance Group -
Rappresentanza Generale per
l'Italia**

La Compagnia che presta le garanzie stabilite nel Contratto.

Familiare Convivente

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio/convivente di fatto, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

Franchigia

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

Intermediario

L'Intermediario assicurativo iscritto regolarmente nel RUI mediante il quale è stato stipulato il Contratto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

IUR	Identificativo Univoco del Rischio. Lo IUR è un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Leasing	Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Locatario	L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Massimale	Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di risarcimento del danno.
Norme Tariffarie	Le norme regolate dalla Compagnia che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
Nucleo Familiare	Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Periodo di Assicurazione	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Periodo di Osservazione	Il periodo rilevante ai fini dell'applicazione delle Regole Evolutive per la determinazione della Classe di Merito.
Periodo di Tolleranza	Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal Contratto - entro il quale, ai sensi dell'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile, l'Assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto.
Polizza	La scheda sottoscritta dal Contraente e dalla Compagnia comprovante l'esistenza ed il contenuto del Contratto di Assicurazione. La Polizza viene emessa dalla Compagnia e consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.
Polizza Amministrata con Libro Matricola	La Polizza che ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.



Proprietario del Veicolo	Intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quietanza	Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del Premio/della rata di Premio o dell'indennizzo rilasciata dal percettore della stessa somma (rispettivamente, la Compagnia o l'Assicurato/terzo danneggiato). La Quietanza per il pagamento del Premio viene rilasciata dalla Compagnia o dall'Agente e indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
RC-Auto (Responsabilità Civile Auto)	I Rischi della responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
Reato	Violazione della legge penale.
Responsabilità Paritaria	Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Responsabilità Principale	
Risarcimento	Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto	Procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n.254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1° febbraio 2007
RUI	Il Registro per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS.
Set Informativo	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sinistro Tardivo	Sinistro non indicato nell'attestato di rischio in quanto pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, o relativo a copertura temporanea, laddove l'assicurato abbia cambiato Compagnia.
Tariffa	La Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del Contratto.
Terzi	Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.





VIENNA INSURANCE GROUP

Veicolo

Indica qualunque Veicolo a motore dotato di due o più ruote, adibito al trasporto di persone o cose, secondo quanto previsto dal Codice della Strada:

- art. 54 comma 1 lett. b) e l) ossia autobus e autosnodati;
- art. 57, ossia macchine agricole e rimorchi agricoli;
- art. 58, ossia macchine operatrici.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 – Durata del Contratto

1.1 Durata

Salvo diverso accordo tra le parti il Contratto, è stipulato per una durata annuale.

Qualora il Contratto venga concluso per un periodo di un anno più frazione di anno, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale. Alla scadenza del suddetto periodo, il Contratto sarà rinnovato, **secondo le condizioni contrattuali ed economiche vigenti al momento del rinnovo**, per il periodo di un anno.

Qualora il Contratto venga emesso in sostituzione e per la residua durata di un altro Contratto annuale, esso **non sarà considerato “Contratto di durata inferiore all’anno”** ai sensi del successivo punto 1.3.

1.2 Rinnovo

Come indicato all’art.170 bis (Durata del Contratto) del Codice delle Assicurazioni Private, per effetto della conversione in Legge del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, *“il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o di anno più frazione nel caso in cui l’assicurato desideri una scadenza diversa, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.”*

Per quanto sopra non sussiste alcun obbligo di comunicazione di disdetta.

Tuttavia l’impresa al fine di consentire la stipula di un nuovo contratto, manterrà operanti le garanzie prestate con la polizza sottoscritta fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza. In questo caso si applicheranno quindi le disposizioni dell’art. 1901, comma 2, del Codice Civile relative al Periodo di Tolleranza.

1.3 Contratti di durata inferiore ad un anno

Ai contratti di durata inferiore all’anno non **si applicano le disposizioni relative alla sospensione**. E’ altresì **esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione**.

Art. 2 - Condizioni applicabili

2.1 Condizioni di Assicurazione

Al Contratto si applicano le Norme Tariffarie e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della sua conclusione o, in caso di rinnovo, al momento del rinnovo dello stesso. Le Condizioni di Polizza devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e sono disponibili presso ogni Agenzia della Compagnia e sul sito internet www.donauassicurazioni.it, dove è possibile calcolare un preventivo gratuito.

2.2 Variazioni tariffarie

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare le Norme Tariffarie al momento della scadenza annuale. A tal fine, **almeno trenta giorni prima della scadenza**, le nuove condizioni di Premio saranno comunicate per iscritto al Contraente e **rese disponibili presso tutte le Agenzie e sul sito internet della Compagnia.**



Il pagamento del nuovo Premio equivale all'accettazione dello stesso e comporta il perfezionamento di un nuovo rapporto alle condizioni tariffarie proposte dalla Compagnia.

Art. 3 - Pagamento del Premio e Decorrenza della garanzia

3.1 Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di Quietanza.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia o altro Intermediario tramite il quale è stato stipulato il Contratto, autorizzati a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore (Certificato di assicurazione e Carta Verde).

3.2 Decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha **effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento**.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima o non paga il Premio alla successiva scadenza annuale, l'Assicurazione **resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed **il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile**.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, a questo scopo la Compagnia rilascia il Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed **entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria RC-Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Compagnia, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 5 - Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente

5.1 Determinazione del Premio

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al conducente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell'Attestazione sullo stato di Rischio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

5.2 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio (ad es. sesso, età, luogo di residenza del proprietario o del Locatario in caso di Leasing, Sinistri degli anni precedenti, ecc.), **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

5.3 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.** Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di variazioni delle circostanze che possano comportare l'aggravamento del Rischio, **il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

5.4 Rivalsa

Per la garanzia RC-Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o di mancata comunicazione ai sensi dei predetti punti 5.2 e 5.3, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.

Art. 6 - Attestazione sullo stato del Rischio

La Compagnia, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del Contratto, in conformità alle disposizioni normative, invia per via telematica alla Banca Dati Attestati, le informazioni relative alla classe di merito maturata dal cliente nel corso dell'annualità assicurativa, compresa l'evidenza di eventuali sinistri con responsabilità principale o paritaria in capo al conducente del veicolo assicurato, e mette a disposizione degli assicurati, per la consultazione in via telematica nell'apposita sezione "Area Clienti", l'Attestazione sullo Stato del Rischio.

In alternativa, è prevista la possibilità per il Contraente o, se persona diversa, l'avente diritto, ovvero il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio o il Locatario, di richiedere in qualunque momento:

- una stampa cartacea dell'attestato di rischio rivolgendosi al proprio intermediario di fiducia.
- L'invio dell'attestato di rischio mediante posta elettronica, tramite l'apposita funzionalità prevista nell'Area dedicata del sito dell'Impresa, alla sezione contatti – servizio clienti

Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa e non possono essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto, in quanto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall'Impresa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati senza necessità di consegna del documento cartaceo.

L'Attestazione sullo stato del rischio, viene rilasciata anche in caso di risoluzione del Contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, a condizione che il Periodo di Osservazione risulti concluso.

L'Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata al Contraente o se persona diversa, all'avente diritto, ovvero al Proprietario del Veicolo, al Locatario, nel caso dei contratti di Leasing, o all'acquirente con patto di riservato dominio o all'usufruttuario del Veicolo.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più assicuratori, l'Attestazione viene rilasciata dalla Delegataria.

6.2 Esclusioni

La Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio nel caso di:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- **Sospensione della garanzia nel corso del Contratto;**
- **Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **Contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale**, fatto salvo quanto previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- **Cessione del Contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, al cessionario alla scadenza del contratto.**
- **Contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.**

Art. 7 - Rilascio di duplicati

Nel caso in cui la Polizza, il Certificato di assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque il Contraente ne abbia perso la disponibilità, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta del Contraente.

Se la perdita della Polizza, del Certificato di assicurazione o della Carta Verde sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia la **copia della Denuncia** sporta alla competente Autorità.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del Veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano, o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione, e potrà richiedere, a scelta irrevocabile, una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile. In questo caso la Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul Contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.**

Qualora il Veicolo sostituito resti invenduto, per mancato buon fine dell'incarico di vendita, lo stesso potrà essere assicurato dalla Compagnia con un nuovo Contratto da assegnarsi alla stessa classe di conversione universale (CU) precedente alla perdita di possesso.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può cedere il Contratto all'acquirente del Veicolo. In tal caso, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia e all'acquirente del Veicolo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. **Il Contraente cedente resta obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento della predetta comunicazione alla Compagnia.**



Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse ulteriori cessioni del Contratto ceduto. Il Contratto si risolverà comunque alla sua naturale scadenza; pertanto, al fine di assicurare lo stesso veicolo **successivamente il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto**.

Per tale motivo, la Società non rilascerà al cessionario alcuna Attestazione sullo Stato del Rischio; mentre il cedente avrà diritto al mantenimento della classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

c) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Contestualmente alla richiesta di risoluzione del Contratto il Contraente dovrà **restituire alla Compagnia il Certificato di assicurazione e la Carta Verde**.

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

La decorrenza del rimborso della parte di premio pagata e non goduta, ha comunque effetto dalla data di restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi, se successiva al perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Per i **Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio** richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Il Contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita, a condizione che alla Compagnia o all'Agenzia **siano stati restituiti il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde**. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta **dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo, solo se tale data di consegna, coincide con quella di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde alla Compagnia; in caso contrario il rimborso decorrerà dalla data di effettiva restituzione dei documenti sopra citati**.

Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo

Nel caso di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione e può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo distrutto, demolito o esportato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile.

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 "Trasferimento della proprietà del Veicolo".

b) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto indicando la data dell'effettiva distruzione, demolizione o esportazione definitiva o la data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione. Contestualmente alla predetta



comunicazione il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia il **Certificato di assicurazione e la Carta Verde**, ad eccezione del caso che i predetti documenti siano andati distrutti con il Veicolo.

Fermo restando il **diritto della Compagnia di verificare l'esattezza delle dichiarazioni** fornite dal Contraente, il Contratto si risolve alla data indicata dal Contraente nella predetta comunicazione, **e comunque non prima della data della restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione o della restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi.**

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde. **Il Contraente deve inoltre consegnare copia della Denuncia presentata all'Autorità competente.**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice delle Assicurazioni il Contratto si **risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della Denuncia di furto o rapina** presentata all'Autorità competente.

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi del successivo articolo 11 della presente Sezione A, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) *SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO*

Il Contratto viene reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del Veicolo rubato o del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile. La Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sostituito. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria d'appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

Il Contratto **si risolve il giorno successivo alla Denuncia** presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Tuttavia, la Compagnia **non rimborserà la parte di Premio relativa alla garanzia Furto e rapina, qualora presenti.**

Donau si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al



primo comma del presente articolo, e la data di consegna a Donau della copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 11 - Sospensione in corso di Contratto

11.1 Termini e modalità

Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di Contratto è tenuto a **darne comunicazione** alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, **restituendo il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde**.

La Compagnia ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre **dalle ore 24.00 del giorno di restituzione dei suddetti documenti assicurativi**, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha **decorrenza dal giorno successivo a quello della Denuncia** presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di un anno assicurativo non possono essere richieste più di due sospensioni.

11.2 Integrazione del Premio

Al momento della sospensione, il Periodo di Assicurazione in corso per il quale sia stato corrisposto il Premio deve avere una residua durata pari **almeno a trenta giorni**. Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio deve essere proporzionalmente integrato** al fine di coprire un periodo residuo di Assicurazione pari a trenta giorni. In ogni caso, la Compagnia rinuncia alle successive rate di Premio, ancorché di frazionamento.

11.3 Esclusioni

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del Veicolo venduto;
- Polizza Amministrata con "Libro Matricola";
- per i contratti di Assicurazione temporanea di veicoli a motore.

11.4 Rimborso del Premio

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si risolve. In tal caso, salvi i casi previsti dal successivo capoverso, **il Premio pagato resta acquisito dalla Compagnia** e per i Contratti con frazionamento del Premio **il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del Contratto**.

Qualora entro dodici mesi dalla data di sospensione del Contratto si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del Veicolo, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dalla decorrenza della sospensione**. La Compagnia procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione del Premio ai sensi del precedente punto 11.2.



Art. 12 - Riattivazione del Contratto

12.1 Termini e modalità

Entro dodici mesi dalla decorrenza della sospensione il Contraente può chiedere la riattivazione del Contratto alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, presentando l'appendice di sospensione di cui all'articolo 11.1. All'atto della riattivazione del Contratto, il Premio viene determinato sulla base della Tariffa e della formula Tariffarie in vigore sul Contratto sospeso.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, le scadenze per il pagamento delle rate di Premio e la durata (scadenza annuale) del Contratto sospeso rimarranno invariate. La parte del Premio pagata e non goduta relativa al periodo della sospensione rimarrà acquisita dalla Compagnia; quest'ultima rimborserà, invece, l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di Osservazione non subisce interruzioni.

Qualora la **sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi** sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del Contratto vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione. La parte del Premio pagata e non goduta, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione, sarà imputata, a favore del Contraente, sulla parte del Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del Contratto. Il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

Si precisa che, la **Compagnia terrà in ogni caso conto dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.**

12.2 Riattivazione per altro Veicolo

Nella sua richiesta di riattivazione il Contraente può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo, purché il Proprietario del Veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile ed a condizione che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione.**

Ferme le condizioni per la riattivazione di cui al punto 12.1. e al capoverso precedente, al caso di riattivazione per altro Veicolo si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni sul trasferimento della proprietà del Veicolo (Art. 8.1 lett. a) della presente Sezione A).

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano **compatibili con la categoria d'appartenenza del Veicolo assicurato.**

Art. 13 - Imposte e Tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 14 - Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.



Art. 15 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Compagnia per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 Cod. Civile.

La mancata comunicazione, ex art. 1910 del Codice Civile, può comportare la perdita del diritto alla prestazione indennitaria.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni debbono farsi **per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r o fax** all'attenzione della Compagnia, Via Bernardo Quaranta, 45, 20139 Milano, fax n. +39 02 897569 20 oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto di Assicurazione.

Inoltre, in adempimento del Provvedimento IVASS N.7 del 16 Luglio 2013 che ha introdotto gli artt. 38 bis ss del Reg. 35/2010, Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia rende disponibile ai propri Clienti l'Area Riservata sul sito web aziendale, che consente loro la possibilità di consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze. Il Contraente può registrarsi sul sito internet istituzionale **www.donauassicurazioni.it** ed attivare la sua utenza, previa richiesta di credenziali di accesso e fornendo il proprio codice fiscale e numero di polizza. Per qualsiasi informazione o problematica riguardante l'accesso all'Area Riservata è possibile contattare il Contact Center al numero verde **800 978 549**, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Art. 17 – Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto **si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda**. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine **decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione**.

Art. 18 - Rinvio alle Norme di Legge

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni contrattuali valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

1.1 Assicurazione obbligatoria

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i Rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel Contratto, le somme (ivi inclusi capitale, interessi e spese) dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi.

Quando il Veicolo assicurato è un **rimorchio identificato munito di targa propria**, l'Assicurazione vale esclusivamente per i danni a Terzi cagionati dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio**.

L'Assicurazione copre anche:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private, **escluse le Aree Aeroportuali**, sia civili sia militari. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non é equiparata alla circolazione**;
- b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
- c) la Responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- d) la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché **conseguenti alla circolazione del Veicolo**;
- e) la Responsabilità del Proprietario e del Committente, per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi**;
- f) la Responsabilità dell'istruttore, per i veicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Inoltre sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando é alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente**;
- g) la Responsabilità del Contraente, del Conducente e del Proprietario del Veicolo, relativamente agli Autobus, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi**



professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.

1.2 Garanzie aggiuntive e Massimali

La Compagnia assicura, inoltre, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate successivamente nella Sezione “Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell’Assicurazione della Responsabilità Civile”, i Rischi ivi indicati, a condizione che siano state espressamente richiamate in Polizza.

I Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.

1.3 Soggetti esclusi

Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal Contratto di Assicurazione obbligatoria il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.

Ferme restando le disposizioni dell’art. 122 comma 2 del Codice delle Assicurazioni che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai Contratti di Assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

- Il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio di cui all’art. 2054 comma 3 del Codice Civile ed il Locatario di cui all’art. 91 comma 2 del Nuovo codice della strada;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del Sinistro e dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- Quando l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

Art. 2 – Rischi esclusi e Rivalsa

2.1 Esclusioni

L’Assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’art. 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Inoltre, salvo che non sia diversamente convenuto, l’Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- d) nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque se non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- f) se il conducente al momento del Sinistro **guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- g) se il Veicolo assicurato **non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria** ai sensi della legge;
- h) nel caso di veicoli su cingoli, per i danni derivanti alla pavimentazione stradale;
- i) in caso di **dolo del conducente**.

2.2 Rivalsa

Nei casi indicati al precedente comma 2.1. ed in tutte le altre ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

- a) La Compagnia rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è **provato il superamento dell'esame teorico-pratico** di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purché la **patente successivamente rinnovata** abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**
- b) La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente o della società, che siano proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - nel caso di danni alla persona causati a Terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
 - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis o 187 del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente/società fosse stato/a, prima del Sinistro, a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 3 – Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso del Sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, alla sede della Compagnia o all'Agenzia, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro (“modulo blu”) previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni. La Denuncia deve essere presentata immediatamente e comunque **entro tre giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

A tal fine il Contraente/Assicurato potrà farsi assistere dal Contact Center della Compagnia contattando il **numero verde 800.976.848** o recandosi presso l'Agenzia presso la quale è stato stipulato il Contratto.

Alla Denuncia devono far seguito, **nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro e, in genere, tutti i dati e documenti richiesti dalla Compagnia.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla Denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La Compagnia si riserva, in tale ipotesi, il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.





VIENNA INSURANCE GROUP

Art. 4 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando i danneggiati non siano stati risarciti a titolo definitivo.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Compagnia lo richieda espressamente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE F – CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (FORME TARIFFARIE)

*Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, **operano solo se espressamente richiamate in Polizza.***

F.1) Franchigia fissa ed assoluta

La presente Assicurazione è stipulata nella forma a **Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro** nell'ammontare precisato in Polizza. **Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia indicata in Polizza.** La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti di Franchigia.

Il Premio è determinato in base ai fattori di Rischio dichiarati dal Contraente. La valutazione del Rischio e la determinazione del Premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede della Compagnia e dell'Agenzia ove è stato stipulato il Contratto, nonché sul sito Internet www.donauassicurazioni.it.

Per la stipula del Contratto con la forma a Franchigia fissa ed assoluta (forma tariffaria concessa per i soli veicoli appartenenti alla categoria: Autobus), **il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo o il certificato di proprietà.**

F.2) Tariffa Fissa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Tariffa Fissa", **che non prevede variazione di Premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.** Per la stipula del Contratto con la forma a Tariffa Fissa, **il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo o il certificato di proprietà.**

F.3) Periodi di osservazione della sinistrosità

Sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa; periodi successivi: inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima dell'annualità assicurativa.

In caso di rinnovo del Contratto il Periodo di Osservazione in corso non viene interrotto.

F.4) Classe di Merito di conversione universale

F.4.1) - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE

In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del Contratto, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito di Conversione Universale (CU)14. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto, il contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della Classe di Conversione Universale indicata.

Nel caso in cui, l'Attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, non risulti essere l'ultima maturata dall'Assicurato, Donau considererà le informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio disponibile e richiederà al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. L'impresa provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di assoluta mancanza di informazioni, nella banca dati poc'anzi menzionata, Donau potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il Contraente sia in grado di produrre.

Per quanto sopra, l'Impresa si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe CU di massima penalizzazione.

F.4.2) DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

Il Contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del Contratto.

Le seguenti regole specifiche, disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione di cui all'art.47 del D.Lgs.n.285/1992:

- a) nel caso di veicolo già **assicurato all'estero**, il **Contratto è assegnato alla classe di CU 14**, a meno che il Contraente consegni una **dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** relativa alla sinistrosità pregressa (che si considera, a tutti gli effetti, Attestazione sullo Stato del Rischio). In tal caso, la classe di Conversione Universale da applicare al contratto, viene determinata sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe di ingresso. **Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile);**
- b) In caso di **mutamento della titolarità di un veicolo che comporti un passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi**, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatori possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- c) nel caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente viene attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto, su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;



- d) **qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU** attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti venduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto o rapina con successivo ritrovamento, **al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;**
- e) **nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione sullo Stato di Rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:**
- Vendita;
 - Demolizione;
 - Furto o rapina di cui sia esibita Denuncia alle Autorità competenti;
 - Certificazione di cessazione della circolazione;
 - Definitiva esportazione all'estero;
 - Consegna in conto vendita,
- al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo.** La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato, è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;
- f) **nel caso in cui un veicolo in Leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine,** comunque non inferiore a dodici mesi, sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o noleggio, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
- g) **nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap,** la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi, siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;
- h) **qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa,** la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, la Compagnia assegna al veicolo oggetto di successione, la nuova classe di CU;
- i) **nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione,** il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; **il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;**

- j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di rischio, di cui all'art. 134 del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore, su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
- k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
- La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 Aprile 2007, n.40 (c.d. "legge Bersani").

F.4.3) EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il Contratto viene assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, ivi inclusi i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato di rischio in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee quando l'assicurato abbia cambiato compagnia, secondo quanto riportato nella Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU, in base ai Sinistri osservati ed in base alle seguenti regole:

- a) Assenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione non sono stati pagati Sinistri, neppure a titolo parziale, con Responsabilità Principale o con percentuale di Responsabilità Paritaria cumulata pari o superiore al 51%, e non risultano comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio pagamenti per sinistri tardivi o sinistri relativi ad eventuali precedenti coperture temporanee, il Contratto è assegnato alla classe immediatamente inferiore (bonus).
- b) Presenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione sono stati pagati Sinistri, anche a titolo parziale, con Responsabilità Principale o con percentuale di Responsabilità Paritaria cumulata pari o superiore al 51%, ivi compresi quindi eventuali sinistri tardivi o sinistri relativi ad eventuali precedenti coperture temporanee, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito secondo le Regole Evolutive della seguente Tabella 1.

Agli effetti delle Regole Evolutive il Contratto è considerato immune da Sinistri, qualora, nonostante la presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento, la Compagnia non abbia ancora pagato alcun Sinistro.

TABELLA 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza	Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
Classe di CU					
1	1	3	6	9	12



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, e non risulti indicata la classe di CU, alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.72 del 16 Aprile 2018, il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2.

TABELLA 2 – Criteri evolutivi in caso di passaggio da “franchigia” a “bonus-malus”

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile).

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, e non risulti indicata la classe di CU, alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.72 del 16 Aprile 2018, il medesimo è assegnato alla classe di **CU 14**, senza che la valorizzazione della sinistrosità pregressa influisca ai fini del computo della classe CU di assegnazione.

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, al termine dell'ultimo periodo di osservazione, per entrambe le forme tariffarie sopra indicate, la classe CU dovrà essere determinata sulla base della sinistrosità registrata e conseguentemente evoluta secondo le regole di cui alla Tabella 1.

F.5) Facoltà del Contraente di Rimborsare i Sinistri Liquidati

E' data facoltà al Contraente di evitare l'applicazione delle Regole Evolutive secondo i criteri di cui alla Tabella 1, offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

nel Periodo di Osservazione precedente alla data di scadenza del Contratto e relativi ad eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da Donau o ad eventi verificatisi quando la copertura assicurativa era prestata da altra Impresa (sinistri tardivi o relativi a polizze con copertura temporanea).

Per conoscere l'importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP, Via Yser 14, 00198 Roma.

Nel caso in cui nel corso dell'annualità in scadenza siano stati pagati a titolo definitivo sinistri non rientranti nell'ambito di detta procedura di risarcimento diretto, relativamente a:

- Eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da Donau (dati riscontrabili dall'attestazione sullo stato del rischio per la presenza della sigla "DON/" anteposta al numero sinistro nella tabella "sinistri considerati ai fini dell'applicazione delle regole evolutive" e il cui importo viene visualizzato alla voce "Importo Eur" nell'Attestato di rischio) ove il Contraente intenda provvedere al rimborso dello/degli stesso/i, il contratto sarà riclassificato sulla base del nuovo stato del rischio.
- Eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da altra Impresa (dati riscontrabili dall'attestazione sullo stato del rischio per l'assenza della sigla "DON/" anteposta al numero sinistro nella tabella "sinistri considerati ai fini dell'applicazione delle regole evolutive"), ove il Contraente intenda provvedere al rimborso dello/degli stesso/i ai fini della riclassificazione del contratto sulla base del nuovo stato del rischio, dovrà inoltrare specifica richiesta all'impresa che ha avuto in gestione il contratto nel periodo in cui tale sinistro si riferisce.

Tale facoltà riguarda i Sinistri liquidati integralmente entro il termine del periodo di osservazione (compresi eventuali sinistri tardivi o relativi a polizze con copertura temporanea, trasmessi all'Impresa dalla Banca dati degli Attestati di Rischio) relativo all'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi dalla scadenza contrattuale.

In caso di rimborso, la Compagnia provvederà ad aggiornare la banca dati degli attestati di rischio ed a rendere disponibile per il Contraente o per gli altri aventi diritto se diversi dal Contraente, il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

F.6) –Sostituzione del Contratto

La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di Osservazione in corso, **purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) del Veicolo assicurato sia lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile.**

F.7) – Sostituzione del Veicolo

La sostituzione del Veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto, con mantenimento – per un altro Veicolo - della condizione tariffaria in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile.**

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Qualora in presenza di trasferimento della classe di CU su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto in seguito a consegna in conto vendita del precedente veicolo o perchè oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, e in caso di successivo rientro dal conto vendita o di





VIENNA INSURANCE GROUP

ritrovamento, per assicurare nuovamente lo stesso veicolo viene attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso, purché ancora in corso di validità.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono **valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza**.

D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Compagnia, a parziale deroga dell'art 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

D.7) Non tacita proroga

Resta di comune accordo convenuto tra le parti che il presente Contratto si intende estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

W.1) Macchine su cingoli

Si prende atto che il Veicolo assicurato è una macchina operatrice su cingoli.



SEZIONE V- VINCOLI

Cond.V1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing indicata in Polizza, la Compagnia si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente/ società vincolataria o della società di Leasing;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing con lettera da inviarsi mediante raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o delle rate di Premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del Contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- non pagare, in caso di Sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza **senza il consenso scritto dell'ente /società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata** contro Quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente/ società vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, **corrisposto alla società di Leasing nella sua qualità di proprietario di detto Veicolo**, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria.

La Compagnia si riserva la facoltà di dare regolare disdetta del presente Contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente/ società vincolataria o alla società di Leasing con lettera raccomandata.

Cond.V2) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)

La Polizza é vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente finanziatore che e' intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente finanziatore stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non **con il consenso scritto** dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, **l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente finanziatore, nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo** e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria. Si precisa che il Premio dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, **salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del Contratto in conseguenza dell'applicazione delle Regole Evolutive** di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il Contratto di Assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.



INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, "Società" o "il Titolare"), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («Regolamento»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttrive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);





VIENNA INSURANCE GROUP

- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683